



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7442 del 2020, proposto dal signor Antonino Furnari, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cunsolo, Giosue' Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giosuè Furnari in Catania, via Acquedotto Greco 248;

contro

il Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

nei confronti

dei signori Gaetano Andrea Vancheri, Clara Nicosia, Livio Grasso, Martina Ramundo, Antonio Marotta, Giuseppe Aprile, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7365/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione mediante pubblici proclami del

ricorso di appello;

Rilevato che il ricorso è stato notificato solo a 3 (tre) controinteressati e, pertanto, va ordinata l'integrazione del contraddittorio, il ricorrente è autorizzato ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web della Polizia di Stato di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e con la dichiarazione dello stato attuale del procedimento;

A tale adempimento il ricorrente provvederà nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio, di giorni 15 (quindici) dalla effettuazione della stessa.

P.Q.M.

Ferma restando ogni valutazione del collegio, ordina al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei rimanenti controinteressati e autorizza, nei modi e nei termini sopracitati, la notificazione agli stessi per pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Così deciso il giorno 5 ottobre 2020.

Il Presidente
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.